

Procedure elettorali

In data 7 dicembre 2021 è stato sottoscritto il Protocollo per la definizione delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale della scuola. Anche quest'anno, il sindacato Anief è impegnato a presentare le proprie liste in tutti i luoghi di lavoro della **scuola**, dell'**università**, della **ricerca** e dell'**AFAM**. Purtroppo, dopo due anni di pandemia, queste elezioni sono caratterizzate da una forte tensione sociale a cui stiamo facendo fronte con l'impegno che ci contraddistingue rappresentando senz'altro un grande esercizio di democrazia e che dà voce alle istanze delle lavoratrici e dei lavoratori.

Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

31 gennaio 2022 lunedì	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
1 febbraio 2022 martedì	<ul style="list-style-type: none"> - messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate.
10 febbraio 2022 giovedì	primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
16 febbraio 2022 mercoledì	termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
25 febbraio 2022 venerdì	termine per la presentazione delle liste elettorali
24 marzo 2022 giovedì	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
5-6-7 aprile 2022 mart-merc-gio	votazioni
8 aprile 2022 venerdì	Scrutinio
8 -14 aprile 2022 da ven a gio	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
19-27 aprile 2022 da mart a merc	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

Chi può candidarsi?

Elettorato passivo

Sono eleggibili le lavoratrici ed i lavoratori che abbiano un contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali, ossia alla data relativa alla calendarizzazione delle operazioni sia a tempo pieno che parziale.

Nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, sono altresì eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un **incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche**. Il personale che svolge l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato passivo nella **sede di titolarità**.

Va evidenziata un'importante novità rispetto alle lavoratrici e lavoratori i che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre autonomie scolastiche.

In taluni casi, le lavoratrici ed i lavoratori esercitano il diritto all'elettorato passivo presso la scuola di servizio a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea (assegnazione provvisoria, utilizzazione, art. 36, art. 59) sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato, fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.

Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;

Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nella scuola di appartenenza.

Non sono, in ogni caso, candidabili:

- a) i presentatori di lista;
- b) i membri della Commissione elettorale;
- c) i dipendenti con qualifica dirigenziale.

Chi può votare?

Elettorato attivo

Hanno diritto a votare tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Per quel che concerne le lavoratrici ed i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato, il contratto dovrà avere una **scadenza non anteriore al 31 dicembre, e dovranno essere in servizio nella scuola** alla data di inizio della procedura elettorale, ossia alla data relativa alla calendarizzazione delle operazioni.

Il personale proveniente da altre amministrazioni/scuole che presta servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria, **esercita il diritto di voto nella scuola di servizio**. Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione.

Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l'attività su due o più istituzioni, esercita l'elettorato attivo nella sede di titolarità o, se a tempo determinato, nella sede in cui presta il **maggior numero di ore o, se con orario della stessa entità, in quella che gestisce il contratto**. Il diritto di voto si esercita in un'unica sede.

Procedura per la presentazione delle liste

Importanti novità sono rilevate all'interno dell'IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO IN MATERIA DI COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE del 16 novembre 2021, relativamente alle procedure di deposito delle liste.

Le organizzazioni sindacali acquisiscono le candidature mediante l'utilizzo dell'apposito **modello 1** cui deve essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del candidato.

Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della Commissione elettorale.

Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ricordiamo che non è necessario che il candidato sia iscritto o debba iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato, inoltre il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.

Esempio:

se le RSU da eleggere sono 3, i candidati non possono essere più di 4:

3 candidati + 1 (un terzo di 3);

se le RSU da eleggere sono 6, i candidati non possono essere più di 8:

6 candidati + 2 (un terzo di 6).

Il nominativo dei candidati viene riportato nella lista, la quale deve essere sottoscritta dai lavoratori dipendenti titolari di elettorato attivo nell'amministrazione/sede RSU.

Il numero minimo di firme necessario per la validità della lista, considerato il numero dei lavoratori presenti all'interno delle autonomie scolastiche è il seguente:

Le scuole fino a 2.000 dipendenti: **2% del totale dei dipendenti;**

TABELLA RIEPILOGATIVA – CANDIDATI E FIRME DI SOTTOSCRIZIONE

A	B	C	D
DIPENDENTI	CANDIDATI RSU	FIRME NECESSARIE PER LA SOTTOSCRIZIONE	COMPONENTI RSU DA ELEGGERE
Fino a 50	4	1	3
Da 51 a 100	4	2	3
Da 101 a 150	4	3	3
Da 151 a 200	4	4	3
Da 201 a 250	8	5	6
Da 251 a 300	8	6	6
Da 301 a 350	8	7	6
Dal 351 a 400	8	8	6
Da 401 a 450	8	9	6
Da 451 a 500	8	10	6

N.B. è opportuno prevedere in ogni caso una o due firme in più rispetto al numero minimo di firme come sopra indicato.

Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta, ed inoltre ricordiamo che il presentatore di lista che sia dipendente dell'amministrazione sede di elezione RSU può anche essere tra i firmatari della stessa laddove si riferisca alla propria sede di lavoro.

Ricordando che la lista elettorale va presentata alla relativa Commissione elettorale, in relazione alla nuova ipotesi di Accordo vi è la possibilità di presentare la lista attraverso due modalità.

- 1) Presentazione in modalità telematica
- 2) Presentazione in modalità cartacea direttamente alla scuola sede di elezione.

Commissione elettorale

Nelle singole scuole sede di votazione viene costituita una Commissione elettorale. A tal fine ogni organizzazione sindacale presentatrice di lista può designare un lavoratore dipendente della scuola che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. Le designazioni dei componenti sono effettuate, di norma, contestualmente alla presentazione della lista, all'ufficio della scuola.

La Commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:

- a) elezione del presidente;
- b) acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo);
- c) ricevimento delle ulteriori liste elettorali;

- d) verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
- e) esame, entro 48 ore dal ricevimento, dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
- f) definizione delle sezioni elettorali e degli orari di apertura delle stesse;
- g) distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- h) predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
- i) nomina dei presidenti di sezione;
- j) nomina degli scrutatori tenendo conto delle eventuali designazioni di cui all'art. 23 (Scrutatori);
- k) organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- l) raccolta dei dati elettorali parziali delle singole sezioni e riepilogo dei risultati;
- m) compilazione dei verbali;
- n) comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- o) esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- p) trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione telematica all'ARAN.

Le liste elettorali dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicate nell'intranet dell'amministrazione, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante affissione in ogni posto di lavoro in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'amministrazione almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

La sezione è composta da almeno due scrutatori e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale al suo interno, ricordiamo che ciascun presentatore di ciascuna lista può designare uno scrutatore per ogni sezione elettorale, scelto fra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata entro due giorni lavorativi precedenti l'inizio delle votazioni.

Preferenze

L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di scuole con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

Scrutinio

Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutte le sezioni, nel giorno stabilito per tutte le scuole. Il "verbale finale" (modello 3), che deve essere affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato nell'intranet della scuola per almeno 5 giorni.